

D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 (1).

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2002, n. 58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

1. 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonchè chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";

e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: il gestore sono sostituite dalle seguenti:

il responsabile della gestione;

f) (2);

g) (3);

h) (4);

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque sono soppresse;

j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: ed al Ministero della sanità sono inserite le seguenti: secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa;

k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni; sono inserite le seguenti: o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.;

l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: Garanzia di sono sostituite dalle seguenti: Assicurazione di;

m) (5);

n) (6);

o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: e 3 sono soppresse;

p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;

q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: alle acque sono inserite le seguenti: fornite mediante cisterna ed a quelle;

r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: alle specifiche predetti sono aggiunte le seguenti: mette in atto i necessari adempimenti di competenza e;

s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: per il consumo umano sono aggiunte le seguenti: e a quelle fornite tramite cisterna.;

t) all'articolo 15, comma 1, le parole: fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B. sono sostituite dalle seguenti: fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.

u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: alle acque sono inserite le seguenti: fornite mediante cisterna ed a quelle;

v) all'articolo 17, comma 4, le parole: comma 4, sono sostituite dalle seguenti comma 3,;

w) (7);

x) (8);

y) (9);

z) (10);

aa) l'allegato I, parte B, è modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti: "(come NO3)" e "(come NO2)", la formula alla nota 5: " $[(\text{nitrato})/50 + (\text{nitrito})]\mu/3 = 1$ " è soppresa e sostituita con la seguente: " $[(\text{nitrato}/50)] + [\text{nitrito}/0.5(0.1)] 1$ ";

bb) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." è soppresa la parola: "minimo";

cc) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";

dd) (11).

ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

Controllo di Verifica Numero di campioni all'anno (note 3 e 5)

il penultimo riquadro:

3 ogni 10.000 m ³ /g del volume	è soppreso e sostituito con il seguente:	3 1 di ogni 10.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 10.000
---	---	---

totale e frazione di 1.000		
----------------------------	--	--

l'ultimo riquadro:

10 1 ogni 25.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 10.000	è soppresso e sostituito con il seguente:	3 1 ogni 25.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 25.000
---	--	--

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: sono sostituite dalle seguenti ;

gg) nella tabella all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

Limite di rivelazione in % del valore del parametro (nota 3)	è sostituita con la seguente:	Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3)
---	----------------------------------	---

Benzopirene nella prima colonna sostituire con:	Benzo(a)pirene
---	----------------

hh) All'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

Il limite di rilevamento è pari a: tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale; oppure: cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco	nel modo seguente:	Il limite di rivelabilità è pari a: tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro; oppure: cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco
--	-----------------------	---

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: il limite di rilevamento con il limite di rivelabilità.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(3) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 6, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(4) Sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(5) Sostituisce l'art. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(6) Sostituisce l'alinnea al comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(7) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(8) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(9) Aggiunge l'art. 19-bis al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

(11) Sostituisce il paragrafo (Avvertenza) all'allegato I al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

1. 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonchè chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";

e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: il gestore sono sostituite dalle seguenti: il responsabile della gestione;

f) (2);

g) (3);

h) (4);

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque sono soppresse;

j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: ed al Ministero della sanità sono inserite le seguenti: secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa;

k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni; sono inserite le seguenti: o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.;

l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: Garanzia di sono sostituite dalle seguenti:
Assicurazione di;

m) (5);

n) (6);

o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: e 3 sono soppresse;

p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: nonchè per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;

q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: alle acque sono inserite le seguenti: fornite mediante cisterna ed a quelle;

r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: alle specifiche predetti sono aggiunte le seguenti: mette in atto i necessari adempimenti di competenza e;

s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: per il consumo umano sono aggiunte le seguenti: e a quelle fornite tramite cisterna.;

t) all'articolo 15, comma 1, le parole: fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B. sono sostituite dalle seguenti: fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.

u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: alle acque sono inserite le seguenti: fornite mediante cisterna ed a quelle;

v) all'articolo 17, comma 4, le parole: comma 4, sono sostituite dalle seguenti comma 3,;

w) (7);

x) (8);

y) (9);

z) (10);

aa) l'allegato I, parte B, è modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti: "(come NO3)" e "(come NO2)", la formula alla nota 5: " $[(\text{nitrato})/50 + (\text{nitrito})]\mu/3 = 1$ " è soppresa e sostituita con la seguente: " $[(\text{nitrato}/50)] + [\text{nitrito}/0.5(0.1)] 1$ ";

bb) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: nella nota "**** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." è soppresa la parola: "minimo";

cc) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";

dd) (11).

ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

Controllo di Verifica Numero di campioni all'anno (note 3 e 5)

il penultimo riquadro:

3 ogni 10.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 1.000	è soppreso e sostituito con il seguente:	3 1 di ogni 10.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 10.000
--	--	--

l'ultimo riquadro:

10 1 ogni 25.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 10.000	è soppreso e sostituito con il seguente:	3 1 ogni 25.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 25.000
--	--	---

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: sono sostituite dalle seguenti: ;

gg) nella tabella all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

Limite di rivelazione in % del valore del parametro (nota 3)	è sostituita con la seguente:	Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3)
--	-------------------------------	--

Benzopirene nella prima colonna sostituire con:

Benzo(a)pirene

hh) All'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

Il limite di rilevamento è pari a: tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale; oppure: cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco

nel modo seguente:

Il limite di rivelabilità è pari a: tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro; oppure: cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: il limite di rilevamento con il limite di rivelabilità.

- (2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (3) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 6, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (4) Sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (5) Sostituisce l'art. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (6) Sostituisce l'alea al comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (7) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (8) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (9) Aggiunge l'art. 19-bis al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
- (11) Sostituisce il paragrafo (Avvertenza) all'allegato I al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.